

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Picardi propone che al secondo paragrafo dell'articolo 1 si faccia quest'aggiunta:

« ...rimanendo sempre ferma la responsabilità dei conservatori, anche per il fatto dei propri impiegati. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

**PICARDI.** Signor presidente, spiegherei il concetto dell'aggiunta che propongo, se la Camera lo credesse.

**RESTELLI, relatore.** A nome della Commissione dichiaro che la medesima accetta quest'aggiunta. Per tal modo si rende forse inutile lo svolgimento della stessa.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'aggiunta, quindi la pongo ai voti.

**PICARDI.** Perchè la Camera possa comprendere bene il concetto... (*Rumori*)

**DI SAN DONATO.** Vogliamo essere persuasi anche noi.

**PICARDI...** se il signor presidente mel permette, lo spiegherò.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PICARDI.** Si è manifestato il dubbio se la sorveglianza più o meno diretta, attribuita al Governo per la disposizione che dà ai conservatori l'obbligo di comunicare al Ministero la nota degl'impiegati ch'essi hanno libera facoltà di nominare o rimuovere, diminuisca la responsabilità che per legge hanno i conservatori delle ipoteche pel fatto dei propri impiegati, sebbene la legge comune disponga che ogni commissionante risponda del fatto del suo commissionato per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle attribuzioni del commissionante.

A chiarire che la comunicazione, che si prescrive doversi fare al Ministero della nomina degl'impiegati, non può per nulla scemare la responsabilità che hanno per legge i conservatori delle ipoteche, ho creduto necessario aggiungere all'articolo un inciso che mantenga ferma la responsabilità dei conservatori, non ostante l'obbligo che hanno di comunicare al Governo la nota degl'impiegati che hanno creduto aggiungere al proprio ufficio pel disimpegno del servizio.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare sulla proposta Picardi. Come la Camera vede, questa proposta presuppone che l'articolo sia votato. Ma avvi un emendamento più radicale, che è quello proposto dall'onorevole Melchiorre e da me sostenuto per la soppressione intera dell'articolo. Questa soppressione io credo che sia assentita anche dal commissario regio, se debbo giudicare dalle parole da lui pronunciate.

Io pertanto voterò l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Picardi, che tende a togliere ogni dubbio; ma lo voterò solamente pel timore che possa dalla Camera essere approvato il resto dell'articolo, persistendo a crederlo non solo inutile (e niente d'inutile vi debbe essere nelle leggi) ma ancora pericoloso e dannoso.

Prego quindi l'onorevole presidente a porre ai voti la soppressione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini, come antico deputato, sa che la soppressione non è un emendamento; la soppressione annienta e dà morte all'articolo, quindi non si può mettere ai voti come emendamento. Del resto, un deputato può benissimo votare in favore di un qualunque emendamento coll'intenzione poi di votare la soppressione dell'articolo dopo aver cercato di migliorarlo, pel caso che fosse approvato.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Picardi, acconsentita dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'onorevole Catucci propone quest'altra aggiunta, così concepita:

« La presente disposizione non dovrà pregiudicare la posizione degli altri impiegati ed amanuensi di quegli uffici ipotecari, nei quali attualmente sono considerati come impiegati dello Stato. »

Domando se è appoggiata questa proposta.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo intero con l'aggiunta proposta dall'onorevole Picardi e già approvata dalla Camera.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 2:

« I conservatori per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo, dipendono dal Ministero delle finanze. »

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

« Ferma la disposizione dell'articolo 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni od annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario portarne reclamo al tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'ufficio ipotecario.

« Il tribunale provvederà in Camera di consiglio, sentito anco solo verbalmente il pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche.

« Il tribunale, provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

« Contro il provvedimento del tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del tribunale.

« Le autorità giudiziarie comunicheranno ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze le decisioni che avranno in proposito emanate.

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbli-